



DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N° 18 - CURA ITALIA

VADEMECUM **PER I DATORI DI LAVORO**



Indice

1. Se rientri nel campo di applicazione della Cassa Integrazione Ordinaria.....	3
2. Se hai già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario	6
3. Se rientri nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà o del Fondo di integrazione salariale7	
4. Se hai già in corso un trattamento di solidarietà	9
5. Se non rientri nel campo di applicazione della CIGO né dei Fondi di solidarietà o del Fondo di integrazione salariale	10
6. Se hai dipendenti con figli minori di 12 anni o portatori di handicap	12
7. Se hai dipendenti con figli minori di età compresa tra 12 e 16 anni?	13
8. Se hai dipendenti in quarantena o in permanenza domiciliare con sorveglianza attiva.....	14
9. Se sei iscritto alla gestione speciale dell'AGO	15
10. Altre misure di sostegno finanziario e di supporto alla liquidità a favore delle imprese nonché delle micro, piccole e medie imprese	16

1. Se rientri nel campo di applicazione della Cassa Integrazione Ordinaria¹

Puoi sospendere i tuoi dipendenti in cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) con causale “COVID-19 nazionale”.

QUALI DIPENDENTI?

I dipendenti con

- contratto di lavoro subordinato, compresi quelli con contratto di apprendistato professionalizzante.

Essi devono risultare assunti alla data del 23 febbraio 2020. Non è necessario, contrariamente a quanto stabilito dalle norme in materia di cassa integrazione, che essi abbiano l'anzianità aziendale di 90 giorni.

Sono esclusi dalla CIGO:

- i dirigenti
- i lavoratori a domicilio
- i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale
- i lavoratori con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca

¹ Possono fare ricorso alla CIGO, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati,

- le imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive di installazione di impianti, produzione e distribuzione di energia, acqua e gas;
- le cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività similari a quella degli operai delle imprese industriali. Sono escluse **le cooperative elencate nel DPR n. 602/70***
- le imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;
- le cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri (per i soli dipendenti con contratto a tempo indeterminato);
- le imprese addette al noleggio e alla distribuzione di films e di sviluppo e stampa di pellicole cinematografiche;
- le imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
- le imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
- le imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
- le imprese addette all'armamento ferroviario;
- le imprese industriali degli enti pubblici (escluse quelle il cui capitale sociale sia interamente pubblico);
- le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
- le imprese industriali e artigiane (escluse quelle che svolgono l'attività in laboratori con struttura e organizzazione distinte dall'attività di escavazione) esercenti attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo.

* Le cooperative elencate nel DPR n. 602/70

- 1) Facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi (portabagagli, facchini e pesatori dei mercati generali cui si applicano o meno disposizioni speciali di legge, facchini degli scali ferroviari, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame), con esclusione degli appartenenti alle compagnie e gruppi portuali riconosciuti come tali dall'autorità marittima ai sensi del codice della navigazione;
- 2) trasporto, il cui esercizio sia effettuato personalmente dai soci proprietari od affittuari del mezzo: a) di persone (tassisti, autonoleggiatori, vetturini, motoscafisti, barcaioli, gondolieri e simili); b) di merci per conto terzi (autotrasportatori, autosollevatori, carellisti, gruisti, trattoristi (non agricoli), escavatoristi e simili, trasportatori mediante animali e veicoli a trazione animale, trasportatori fluviali, lacuali, lagunari e simili).
- 3) attività preliminari e complementari: a) del facchinaggio: insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, pulizie magazzini e piazzali, deposito colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, mattazione e scuoiatura, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili; b) del trasporto: scavo e preparazione materiali da trasportare, guardianaggio e simili.
- 4) attività accessorie alle precedenti: addetti al posteggio dei veicoli, pesatori, misuratori e simili.
- 5) attività varie: servizi di guardia a terra, o a mare o campestre; polizia ed investigazioni private e simili; barbieri ed affini; guide turistiche e simili; pulitori, netturbini, spazzacamini e simili.

COME?

Devi dare comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU), ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, della causa di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro (COVID-19), dell'entità e della durata prevedibile, del numero dei lavoratori interessati.

Tu o i soggetti a cui hai dato comunicazione, potete richiedere un esame congiunto da esperirsi, anche in via telematica, entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. **Non è necessario, ai fini della domanda di CIGO, che sia raggiunto l'accordo sindacale**

Adempiuto l'obbligo di comunicazione ed esperito l'eventuale esame congiunto, puoi presentare la domanda di CIGO all'INPS. Devi farlo, telematicamente, utilizzando la causale "COVID-19 nazionale".

Attento: hai un termine per la presentazione della domanda! Essa deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Nella domanda devono essere inseriti solo i nominativi dei tuoi dipendenti sospesi e le ore di CIGO richieste. **NON** si richiede che sia comunicata all'INPS l'esecuzione degli adempimenti di informazione, consultazione ed esame congiunto. **NON** si richiede che sia dimostrata la temporaneità dell'evento NE' che sia indicata la previsione di ripresa della normale attività. **NON** si richiede che alla domanda sia allegata una relazione tecnica.

(il modulo per la domanda di CIGO è disponibile nel portale www.inps.it, tipologia utente "aziende, consulenti e professionisti", voce "servizi per aziende e consulenti", opzione "CIG e fondi di solidarietà")

L'INPS territorialmente competente ti concede la CIGO richiesta, dandotene comunicazione, e la tua domanda **NON** è soggetta alla verifica delle causali (essa è già formulata come domanda di CIGO con causale COVID-19 nazionale).

Il trattamento di integrazione salariale (CIGO) è anticipato da te e lo recuperi tramite conguaglio dei contributi ma puoi richiedere il pagamento diretto dell'INPS senza dover comprovare le difficoltà finanziarie, inviando all'Inps il modello "SR 41".

PER QUANTO TEMPO?

La CIGO con causale COVID-19 ha una durata massima di 9 settimane e riguarda i periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 – 31 agosto 2020.

I periodi di CIGO concessi con causale "COVID-19 nazionale" non sono conteggiati ai fini dei limiti di durata della CIGO e sono neutralizzati ai fini delle richieste successive.

A COSA HANNO DIRITTO I TUOI DIPENDENTI?

Essi hanno diritto ad un trattamento economico pari all'80% della retribuzione globale che gli sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate comprese fra le ore 0 e il limite dell'orario contrattuale, tenendo conto dell'orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga. L'importo dell'integrazione salariale non può, comunque, superare un limite massimo variabile a seconda della retribuzione di riferimento e aggiornato ogni anno in ragione del 100% dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT.

Per l'anno 2020, l'importo lordo dell'integrazione salariale non può essere superiore ad € 998,21 (€ 939,89 netti), per le retribuzioni pari o inferiori ad € 2.159,48, e ad € 1.199,72 (€ 1.129,66 netti), per le retribuzioni superiori ad € 2.159,48.

QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI PER TE?

NON paghi il contributo addizionale che è quella somma posta a carico del datore di lavoro che si avvale dell'intervento di cassa integrazione calcolato sulla base della retribuzione globale che

sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, e varia in misura percentuale in relazione alla durata del trattamento di CIGO.

NON è necessario che sia raggiunto l'accordo sindacale.

NON devi dimostrare la temporaneità dell'evento che ha determinato la sospensione dei lavoratori.

NON devi indicare la previsione di ripresa della normale attività.

NON devi allegare alla domanda di CIGO una relazione tecnica.

NON devi comprovare le difficoltà finanziarie in caso di richiesta di pagamento diretto dell'integrazione salariale da parte dell'INPS. Devi solo inviare all'Inps il modello "SR 41.

2. Se hai già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario

Puoi accedere alla CIGO con causale covid-19 nazionale-sospensione CIGS.

QUALI LAVORATORI POSSONO ESSERE SOSPESI IN CIGO?

Puoi richiedere la CIGO “COVID-19 nazionale” anche per i medesimi lavoratori già sospesi in CIGS.

COME?

Devi presentare al Ministero del Lavoro la richiesta di sospensione del trattamento di CIGS in corso. L’istanza è inoltrata nel canale di comunicazione attivo nella piattaforma CIGS on line del Ministero. Sono, tuttavia, ritenute valide anche le istanze inviate:

- tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo dgammortizzatorisocialidiv4@lavoro.Gov.It
- tramite PEC all’indirizzo dgammortizzatorisociali.Div4@pec.Lavoro.Gov.It

Ricevuta la tua istanza, la Direzione Generale Ammortizzatori Sociali del Ministero del lavoro, con un unico decreto direttoriale, dispone

- la sospensione del trattamento di CIGS in corso (indicando la data di decorrenza della sospensione),
- la riassunzione del provvedimento sospeso con la nuova data finale del trattamento di CIGS.

e carica nella procedura “sistema UNICO” il predetto decreto.

A seguito dell’emanazione del decreto, le strutture territoriali del Ministero del lavoro dovranno richiedere l’annullamento parziale dell’autorizzazione collegata al decreto originario (CIGS) alla casella sistemaunico.Psr@inps.It allegando il file allegato n. 2 della circolare INPS n. 47/2020, con la rimodulazione del periodo e delle ore precedentemente autorizzate.

Attenzione: le domande di CIGO per “covid-19 nazionale – sospensione cigs” sono approvate solo dopo la procedura sopra descritta.

PER QUANTO TEMPO PUOI USUFRUIRE DELLA CIGO COVID-NAZIONALE?

La CIGO “COVID-19 nazionale” può essere usufruita per massimo 9 settimane.

QUALI SONO GLI EFFETTI?

La CIGO “COVID-19 nazionale” sospende e sostituisce la CIGS in corso.

3. Se rientri nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà² o del Fondo di integrazione salariale³

Puoi sospendere i tuoi dipendenti che avranno diritto all'assegno ordinario con causale "COVID-19 nazionale".

QUALI DIPENDENTI?

I tuoi dipendenti con

- contratto di lavoro subordinato, compresi quelli con contratto di apprendistato professionalizzante.

Essi devono risultare assunti alla data del 23 febbraio 2020. Non è necessario che essi abbiano l'anzianità aziendale di 90 giorni.

Sono esclusi dall'assegno ordinario:

- i dirigenti
- i lavoratori a domicilio
- i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale
- i lavoratori con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca

COME?

Devi dare comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU), ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, della causa di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro (COVID-19), dell'entità e della durata prevedibile, del numero dei lavoratori interessati.

Tu o i soggetti a cui hai dato comunicazione preventiva potete fare richiesta di esame congiunto da esperirsi, anche in via telematica, entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. Non è necessario, ai fini della domanda, che sia raggiunto l'accordo sindacale.

Adempiuto l'obbligo di comunicazione ed esperito l'eventuale esame congiunto, puoi presentare, telematicamente, la domanda di assegno ordinario, utilizzando la causale "COVID-19 nazionale", all'INPS territorialmente competente. **Attento: hai un termine per la presentazione della domanda!**

Essa deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Nella domanda devono essere inseriti solo i nominativi dei tuoi dipendenti sospesi e le ore di CIGO richieste. NON si richiede che sia comunicata all'INPS l'esecuzione degli adempimenti di informazione, consultazione ed esame congiunto. NON si richiede che sia dimostrata la temporaneità dell'evento NE' che sia indicata la previsione di ripresa della normale attività. NON si richiede che alla domanda sia allegata una relazione tecnica.

(il modulo di domanda è disponibile nel portale www.inps.it, tipologia utente "aziende, consulenti e professionisti", voce "servizi per aziende e consulenti", opzione "CIG e fondi di solidarietà")

L'INPS territorialmente competente ti concede la prestazione richiesta, dandotene comunicazione, e la tua domanda NON è soggetta alla verifica delle causali (essa è già formulata come domanda di assegno ordinario con causale COVID-19 nazionale)

² I Fondi di solidarietà sono costituiti con accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, stipulati dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, per i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione della cassa integrazione salariale, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa. Essi sono istituiti presso l'INPS e sono obbligatori per tutti i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione della cassa integrazione salariale, in relazione ai **datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti**. (art. 26, d.lgs. n. 148/15)

³ Sono soggetti alla disciplina del fondo di integrazione salariale i **datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti**, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione della cassa integrazione salariale e che non hanno costituito fondi di solidarietà. (art. 29, d.lgs. n. 148/15)

Non si tiene conto del tetto contributivo aziendale di cui all'art. 29, c. 4, d.lgs. 148/15, secondo cui le "prestazioni sono determinate in misura non superiore a 10 volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso"

L'assegno ordinario è anticipato da te e lo recuperi tramite conguaglio dei contributi ma puoi richiedere il pagamento diretto dell'INPS senza dover comprovare le difficoltà finanziarie, inviando all'Inps il modello "SR 41"

PER QUANTO TEMPO?

La prestazione di assegno ordinario con causale COVID-19 ha una durata massima di 9 settimane e riguarda i periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 – 31 agosto 2020.

I periodi concessi con causale "COVID-19 nazionale" non sono conteggiati ai fini dei limiti di durata del trattamento e sono neutralizzati ai fini delle richieste successive.

A COSA HANNO DIRITTO I TUOI DIPENDENTI?

essi hanno diritto ad un trattamento economico pari all'80% della retribuzione globale che gli sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate comprese fra le ore 0 e il limite dell'orario contrattuale, tenendo conto dell'orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga. L'importo dell'assegno ordinario non può, comunque, superare un limite massimo variabile a seconda della retribuzione di riferimento e aggiornato ogni anno in ragione del 100% dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT.

Per l'anno 2020, l'importo lordo dell'assegno ordinario non può essere superiore ad € 998,21 (€ 939,89 netti), per le retribuzioni pari o inferiori ad € 2.159,48, e ad € 1.199,72 (€ 1.129,66 netti), per le retribuzioni superiori ad € 2.159,48.

QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI PER TE?

NON paghi il contributo addizionale che è quella somma posta a carico del datore di lavoro che si avvale dell'intervento dell'assegno ordinario calcolato sulla base della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, in misura non inferiore all'1,5%.

NON è necessario che sia raggiunto l'accordo sindacale.

NON devi dimostrare la temporaneità dell'evento che ha determinato la sospensione dei lavoratori.

NON devi indicare la previsione di ripresa della normale attività.

NON devi allegare alla domanda di assegno ordinario una relazione tecnica.

NON devi comprovare le difficoltà finanziarie in caso di richiesta di pagamento diretto dell'assegno ordinario da parte dell'INPS. Devi solo inviare all'Inps il modello "SR 41".

4. Se hai già in corso un trattamento di solidarietà

Puoi accedere all'assegno ordinario con causale covid-19 nazionale.

QUALI LAVORATORI POSSONO ACCEDERE ALL'ASSEGNO ORDINARIO?

Puoi richiedere l'assegno ordinario "COVID-19 nazionale" anche per i medesimi lavoratori già sospesi con assegno di solidarietà.

PER QUANTO TEMPO?

L'assegno ordinario "COVID-19 nazionale" può essere usufruito per massimo 9 settimane.

QUALI SONO GLI EFFETTI?

L'assegno ordinario "COVID-19 nazionale" sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà in corso.

5. Se non rientri nel campo di applicazione della CIGO né dei Fondi di solidarietà o del Fondo di integrazione salariale

Puoi sospendere i tuoi dipendenti in cassa integrazione guadagni in deroga (CIG in deroga) con causale “COVID-19 nazionale”.

QUALI DIPENDENTI?

I tuoi dipendenti con

- contratto di lavoro subordinato, compresi quelli con contratto di lavoro intermittente.

Essi devono risultare assunti alla data del 23 febbraio 2020. Non è necessario che essi abbiano l'anzianità aziendale di 90 giorni.

Sono esclusi dall'assegno ordinario:

- i lavoratori a domicilio

Gli accordi quadro, stipulati da ciascuna Regione e Provincia autonoma con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, definiscono dettagliatamente le categorie di lavoratori beneficiari del trattamento di CIG in deroga

COME?

Le Regioni stipulano gli **accordi quadro** con le Organizzazioni sindacali per l'utilizzo della CIG in deroga con causale COVID-19

Se hai più di 5 dipendenti devi concludere, anche in via telematica, l'**accordo sindacale** con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale (**attenzione**: la circolare n. 47/2020 prevede che “si considera esperito l'accordo con la finalizzazione della procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto” ma gli accordi quadro sottoscritti dalle Regioni prevedono la necessità della sottoscrizione dell'accordo. Ebbene, in via prudenziale, si ritiene che tu debba attenerti alle disposizioni contenute nell'accordo quadro della Regione di competenza).

Se hai fino a 5 dipendenti, **non è necessario l'accordo sindacale** ma molti accordi quadro sottoscritti dalle Regioni prevedono che i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti, sebbene esonerati dall'accordo sindacale, debbano comunque dare comunicazione alle organizzazioni sindacali territoriali di categoria. Anche in tal caso, in via prudenziale, si ritiene che il datore di lavoro debba attenersi alle disposizioni contenute nell'accordo quadro della Regione di competenza.

Esaurite le procedure sopra descritte, dovrai presentare la domanda di CIG in deroga, esclusivamente, alla tua Regione o Provincia autonoma che effettua l'istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Ciascuna Regione o Provincia autonoma, con l'accordo quadro, definisce i termini di presentazione della domanda e predispose i moduli di domanda.

La tua Regione o Provincia autonoma, con decreto, ti concede la CIG in deroga, previa verifica della sussistenza dei requisiti e del rispetto dei limiti di spesa. **Attenzione**: al superamento dei limiti di spesa, anche in via prospettica, le Regioni e le Province autonome non potranno emettere altri provvedimenti concessori

La stessa Regione o Provincia autonoma, in modalità telematica tramite il “Sistema Informativo dei Percettori” (SIP), entro 48 ore dall'adozione del decreto, lo invia corredato della domanda aziendale su modello “SR100” - cfr. circ. Inps n. 47/2020) e della lista dei beneficiari del trattamento di CIG in deroga all'INPS. **Attenzione**: la necessità del modello SR100, che è un modello Inps, si ritrova della citata circ. Inps n. 47/2020 in cui, però, non è specificato chi debba compilarlo (se la Regione o il datore di lavoro o ciascuno per la parte di competenza).

Riceverai, poi, il provvedimento di autorizzazione al pagamento dalla struttura territoriale dell'INPS, con notifica a mezzo PEC.

Ricevuto il provvedimento di autorizzazione, dovrai inviare all'Inps il modello "SR 41" per il pagamento diretto

Attenzione!

Se hai unità produttive plurilocalizzate in meno di 5 Regioni o province autonome presenterai la domanda di CIG in deroga presso le Regioni ove hanno sede le singole unità produttive, con le modalità sopra descritte.

Se hai unità produttive plurilocalizzate in 5 o più Regioni o province autonome presenterai la domanda di CIG in deroga al Ministero del lavoro che, entro 30 giorni, effettua l'istruttoria, quantifica l'onere e lo trasmette all'Inps. Il provvedimento di concessione è emanato con decreto del Ministero del lavoro, nel rispetto dei limiti di spesa programmati. A seguito dell'emanazione del provvedimento, potrai inviare la richiesta di pagamento all'Inps, sulla piattaforma "CIGWEB", indicando il numero di decreto di concessione. L'Inps effettua l'istruttoria ed emette l'autorizzazione, inviandola a te a mezzo PEC. Ricevuta l'autorizzazione, invierai all'Inps, il modello "SR 41" per l'erogazione della prestazione con pagamento diretto

PER QUANTO TEMPO?

La prestazione di CIG in deroga con causale "COVID-19 nazionale" riguarda i periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di 9 settimane.

Ciascuna Regione o Provincia autonoma definisce, con l'accordo quadro, i termini di presentazione della domanda

A COSA HANNO DIRITTO I TUOI DIPENDENTI?

Essi hanno diritto ad un trattamento economico pari all'80% della retribuzione globale che gli sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate comprese fra le ore 0 e il limite dell'orario contrattuale, tenendo conto dell'orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga. L'importo dell'integrazione salariale non può, comunque, superare un limite massimo variabile a seconda della retribuzione di riferimento e aggiornato ogni anno in ragione del 100% dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT.

Per l'anno 2020, l'importo lordo dell'integrazione salariale non può essere superiore ad € 998,21 (€ 939,89 netti), per le retribuzioni pari o inferiori ad € 2.159,48, e ad € 1.199,72 (€ 1.129,66 netti), per le retribuzioni superiori ad € 2.159,48

QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI PER TE?

Il pagamento al tuo dipendente è effettuato direttamente dall'INPS. Tu NON dovrai anticipare la sua integrazione salariale. Devi, però, inviare all'INPS il modello SR41 per il pagamento diretto.

NON paghi il contributo addizionale che è quella somma posta a carico del datore di lavoro che si avvale dell'intervento di cassa integrazione calcolato sulla base della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, e varia in misura percentuale in relazione alla durata del trattamento.

6. Se hai dipendenti con figli minori di 12 anni o portatori di handicap

Se te lo richiedono devi concedere loro il congedo indennizzato (art. 23; Circolare Inps n. 45/2020; Messaggio Inps n. 1416/2020)

CHI DEI TUOI DIPENDENTI?

- Genitori con figli di età non superiore a 12 anni;
- Genitori con figli disabili in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, legge n. 104/92⁴, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale (non si applica il limite di età).

Il congedo indennizzato spetta solo a uno dei due genitori e a condizione che non vi sia, nel nucleo familiare, un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito previsti in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

COME?

il tuo dipendente, per ottenere il congedo, dovrà presentare l'istanza a te e all'INPS, utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale per i lavoratori dipendenti (on-line, personalmente o tramite patronato, secondo le modalità di cui al messaggio INPS n. 1416/2020).

Tu dovrai comunicare all'INPS le giornate di congedo fruito, attraverso il flusso UniEmens (o DMAG per il settore agricolo) utilizzando i codici evento di cui alla circolare Inps n. 45/2020, paragrafo 8.

PER QUANTO TEMPO?

Il congedo indennizzato spetta per un periodo non superiore a 15 giorni complessivi, continuativo o frazionato, a partire dal 5 marzo 2020

A COSA HANNO DIRITTO I TUOI DIPENDENTI?

Il tuo dipendente, per il periodo di congedo, ha diritto ad una indennità pari al 50% della retribuzione media globale giornaliera (importo che si ottiene dividendo per 30 la retribuzione del mese precedente).

I periodi di congedo sono coperti da contribuzione figurativa.

I periodi di congedo per COVID-19 non si cumulano con i periodi di congedo parentale. Pertanto, possono essere richiesti anche da genitori che abbiano raggiunto i limiti individuali e di coppia previsti dalla normativa per il congedo parentale.

QUANDO È ESCLUSO IL CONGEDO COVID-19?

Il tuo dipendente non ha diritto al congedo se:

- ha richiesto il bonus per servizi baby-sitting;
- nel suo nucleo familiare vi sia un altro beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa;
- vi sia un altro genitore disoccupato o non lavoratore.

⁴ Art. 4, comma 1, legge n. 104/92: Accertamento dell'handicap 1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, (.), sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche (...), che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.

7. Se hai dipendenti con figli minori di età compresa tra 12 e 16 anni?

Se te lo richiedono devi concedere loro il congedo (art. 23; Circolare Inps n. 45/2020; Messaggio Inps n. 1416/2020)

CHI DEI TUOI DIPENDENTI?

- genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni.

Il congedo indennizzato spetta solo a uno dei due genitori e a condizione che non vi sia, nel nucleo familiare, un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito previsti in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

COME?

Il tuo dipendente, per ottenere il congedo, dovrà presentare la domanda a te e NON all'INPS.

PER QUANTO TEMPO?

Il congedo indennizzato spetta per un periodo non superiore a 15 giorni complessivi, continuativo o frazionato, a partire dal 5 marzo 2020.

A COSA HANNO DIRITTO I TUOI DIPENDENTI?

il tuo dipendente, per il periodo di congedo, non ha diritto né all'indennità né alla contribuzione figurativa.

Egli non può essere licenziato e ha diritto alla conservazione del posto di lavoro.

I periodi di congedo per COVID-19 non si cumulano con i periodi di congedo parentale. Pertanto, possono essere richiesti anche da genitori che abbiano raggiunto i limiti individuali e di coppia previsti dalla normativa per il congedo parentale.

QUANDO È ESCLUSO IL CONGEDO COVID-19?

il tuo dipendente non ha diritto al congedo se

- nel suo nucleo familiare vi sia un altro beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa;
- vi sia un altro genitore disoccupato o non lavoratore.

8. Se hai dipendenti in quarantena o in permanenza domiciliare con sorveglianza attiva

Essi saranno considerati in malattia (art. 26).

Il trattamento economico degli stessi è equiparato a malattia e gli oneri sono a carico dello Stato.

Il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare con sorveglianza attiva non si computa ai fini del periodo di comporto.

Il certificato medico è redatto dal medico curante, con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena o alla permanenza domiciliare con sorveglianza attiva.

9. Se sei iscritto alla gestione speciale dell'AGO

Puoi ottenere, per il mese di marzo, l'indennità Covid-19 (art. 28; messaggio Inps n. 1288/2020

A CHI SPETTA?

L'indennità ti spetta se sei iscritto alle gestioni

- Artigiani
- Commercianti
- Coltivatori diretti, coloni e mezzadri,

non sei titolare di un trattamento pensionistico diretto e non hai altre forme di previdenza obbligatoria

COME?

Per ottenere l'indennità devi presentare domanda in via telematica all'INPS, personalmente o tramite patronato. Le domande sono presentabili a decorrere dal 1° aprile 2020

QUANTO TI SPETTA?

L'indennità è pari a € 600 e non concorre alla formazione del reddito

10. Altre misure di sostegno finanziario e di supporto alla liquidità a favore delle imprese nonché delle micro, piccole e medie imprese

- **Agevolazioni per l'accesso al fondo centrale di garanzia PMI** (art. 49 d.l. N. 18/2020; www.fondodigaranzia.it; circolare Mediocredito Centrale n. 8/2020)
- **Estensione ai lavoratori autonomi in difficoltà della possibilità di accesso al "Fondo Gasbarrini" per la sospensione delle rate di mutuo prima casa** (art. 54 d.l. n. 18/2020; sul sito del Ministero dell'economia -MEF è disponibile la modulistica per la richiesta di sospensione della rata del mutuo da presentare alla Banca)
- **Per le imprese maggiormente colpite (teatri, ristoranti, asili, terme, parchi divertimento, musei, biblioteche, etc⁵) sospensione dal versamento iva a scadenza 20 marzo 2020, da pagare, poi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio (30 giugno per le associazioni sportive) o rateizzando fino a un massimo di 5 rate mensili a decorrere da maggio 2020 (da giugno 2020 per le associazioni sportive) – (art. 61)**
- **Sospensione dei termini, a scadenza tra l'8 e il 31 marzo 2020, degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi, per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro** (il limite del volume di affari non si applica per i soggetti con domicilio fiscale nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza), da pagare, poi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio o rateizzando fino a un massimo di 5 rate mensili a decorrere da maggio 2020 (art. 62 d.l. N. 18/2020)

⁵ a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;

c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;

d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;

e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;

f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;

g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti; h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili; i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;

l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;

m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;

n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;

o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare; p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;

r) organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

- **Sospensione, per tutti i contribuenti, di tutti gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dalla effettuazione di ritenute e trattenute addizionali regionali e comunali, per il periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, da pagare, poi, senza sanzioni, entro il 30.6.2020 (art. 62 d.l. n. 18/2020)**
- **Credito di imposta, per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, per la sanificazione degli ambienti di lavoro nella misura del 50% delle spese sostenute e documentate fino a un massimo di 20.000 euro (art. 64 d.l. n. 18/2020; criteri e modalità da stabilirsi con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia – in attesa di emanazione)**
- **Credito di imposta, per i soggetti esercenti attività di impresa, per botteghe e negozi pari al 60% del canone di locazione, relativo al mese di marzo (art. 65, d.l. n. 18/2020; risoluzione n. 13A dell'agenzia delle entrate)**

Per le ulteriori agevolazioni fiscali volte ad affrontare l'impatto economico dell'emergenza COVID-19 sulle imprese, vedi anche la circolare dell'Agenzia delle entrate del 3 aprile 2020, n. 8/E